



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PEFETTIZIO In sostituzione del Consiglio Comunale

Num. 07 del 19/04/2007

Oggetto:

ADDIZIONALE I.R.P.E.F. - ANNO 2007 - D.L.VO N° 360 DEL 28/01/1998 APPROVAZIONE
REGOLAMENTO.-

L'anno DUEMILASETTE il giorno DICIANNOVE
del mese di APRILE alle ore 09,30 nella Sede Comunale, la Dott.ssa R. Della
Monica - Commissario Prefettizio, nominata con decreto del Prefetto della
Provincia di Salerno n° .54107/ AREA II del 18.12.2006.-

ASSISTE IL DOTT. CIRIACO PETRILLO - SEGRETARIO COMUNALE CAPO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'**addizionale** comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che l'art. 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'**addizionale** di cui al comma 2 con **deliberazione** da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002. L'efficacia della **deliberazione** decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'**addizionale** non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

- che l'art. 1, comma 4, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che il versamento dell'**addizionale** medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ai fini della determinazione dell'acconto del trenta per cento, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

Considerato, inoltre, che l'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, aggiunto dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), dispone che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire, uniti alla previsione di futuri introiti per operazioni di accertamento tributario, nonché l'espansione edilizia in atto, non consentono di mantenere l'**addizionale** per l'anno 2007 nella stessa misura fissata dall'anno 2006;

Viste le previsioni del bilancio 2007, in corso di formazione, e dato atto che, al fine di reperire le risorse finanziarie indispensabili ad assicurare gli equilibri di bilancio e far fronte alle diverse spese (per: ammortamento mutui, per rinnovi contrattuali, di gestione dei servizi e beni comunali, per spese del personale - a tal riguardo si ricorda che La Comunità Montana Lambro e Mingardoil Parco Nazionale del Cilento e Vallo

esercizio il mancato trasferimento di € 25.535,18 per spese di personale L. 285/77), si rende necessario prevedere **un aumento dell'addizionale**, rispetto al minimo stabilito per legge, nei termini seguenti:

- **stabilire e prevedere** l'applicazione, per l'anno **2007**, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di **0,5** punti percentuali;
- approvare, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta se risulta dovuta per lo stesso anno l'IRPEF al netto delle detrazioni di imposta;

Visto:

- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno **2007**) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la **deliberazione** del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Evidenziato che il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.03.2007 (pubblicato in G.U. n. 71 del 26.03.2007) ha prorogato al 30 aprile **2007** il termine per la **deliberazione** del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno **2007**;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente **deliberazione**.
3. di dare atto che il predetto Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01. **2007**.
4. di determinare stabilire e prevedere l'applicazione, per l'anno **2007**, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le

Allegato "A"

COMUNE di PISCIOTTA
(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

Articolo 5

SOGGETTI RESPONSABILI

- 1) Responsabile della gestione del procedimento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Finanziario. In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione può provvedere, anche tramite un diverso responsabile del procedimento da lui stesso nominato.
- 2) Responsabile in ordine al procedimento di verifica e riconoscimento delle esenzioni, eventualmente stabilite, è il Responsabile del Servizio Finanziario eventualmente coadiuvato da un diverso responsabile del procedimento da lui stesso nominato in ordine alla raccolta dei dati contabili.
- 3) Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede, inoltre, alla liquidazione degli eventuali rimborsi, previa necessaria istruttoria, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.
2. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2007.

